



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 27 della legge regionale 22/02/2019 n. 1;
- VISTO l'art. 7, comma 2, della legge regionale 06/08/2019 n. 14;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza dell'8/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 131131, con la quale la Sig.ra Spanu Donatella, nata a xxxxxxxx il xxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data dell'1/03/2020 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 144837 del 17/12/2019 con la quale si comunica al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, tra gli altri, che la Sig.ra Spanu Donatella ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 03/08/2020;
- VISTA la nota prot. n. 2857 dell'8/01/2020 del Dipartimento Regionale Tecnico dalla quale si evince che la summenzionata dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 52363 del 16/06/2020 con la quale si comunica alla dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 16/08/2020;
- VISTO il DA n. 240 del 25/01/1985, registrato alla Corte dei Conti il 06/02/1985, reg. n. 2, fgl n. 118, con il quale la predetta dipendente è stata nominata a decorrere 25/01/1985 nella qualifica di Stenodattilografa, assumendo effettivo servizio in data 16/02/1985;
- VISTO il DDG. n. 459 del 20/01/2004 con il quale la Sig.ra Spanu Donatella, ai sensi e per gli effetti del DPR. n. 10/2001 è stata collocata nella categoria "C" con decorrenza 01/12/2001 l.r. n. 10/2000;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;
- ACCERTATO che la Sig.ra Spanu Donatella alla data del 15/08/2020 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 62 mesi 8 e giorni 6 e un'anzianità contributiva pari ad anni 35 e mesi 6;
- ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;
- RITENUTO pertanto di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/08/2020, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Spanu Donatella, nata a xxxxxx Palermo il xxxxxxxx, categoria "C" e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto, non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sicilia.

Palermo, li 21 LUG 2020

VISTO SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE GENERALE

C. Madonia

F.to



originale agli atti d'ufficio